

**REGOLAMENTO (CE) N. 1586/94 DELLA COMMISSIONE**  
**del 30 giugno 1994**  
**che modifica il regolamento (CEE) n. 1722/93 riguardo alle restituzioni alla**  
**produzione nei settori dei cereali e del riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1544/93<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 9,

considerando che l'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modalità d'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1766/92 e (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, riguardo alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso, rispettivamente<sup>(5)</sup>, dispone che le domande di titolo vanno rivolte per iscritto all'autorità competente; che è opportuno precisare i giorni in cui tali domande possono essere effettuate e fissare un'ora limite per la loro presentazione;

considerando che, conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1722/93, nei mesi di luglio e agosto delle campagne di commercializzazione 1993/1994, 1994/1995 e 1995/1996, la validità dei titoli scade l'ultimo giorno del mese di rilascio del medesimo; che un periodo così breve di validità può dar luogo a numerose domande di titoli; che è quindi opportuno stabilire il 31 agosto come unico termine di validità per i titoli rilasciati in luglio e agosto;

considerando che l'applicazione del tasso di restituzione in vigore il giorno della trasformazione nell'ambito delle domande di titoli presentate nel mese di luglio delle

campagne 1994/1995 e 1995/1996 consente di tenere in maggior conto la variazione del tasso di restituzione durante il periodo di validità dei titoli suddetti;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1722/93 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 5, il paragrafo 1 è completato dal testo seguente:
  - La domanda è presentata ogni giorno lavorativo entro le ore 17, ora di Bruxelles. •
- 2) All'articolo 6, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal testo seguente
  - Tuttavia, nei mesi di luglio e agosto delle campagne di commercializzazione 1994/1995 e 1995/1996, la validità dei titoli richiesti nei mesi suddetti è limitata al 31 agosto •
- 3) All'articolo 6, paragrafo 4, il primo comma è completato dal testo seguente:
  - Tuttavia, per le domande di restituzione presentate nel mese di luglio delle campagne di commercializzazione 1994/1995 e 1995/1996, l'importo della restituzione corrisponde a quello applicabile il giorno della trasformazione dell'amido o della fecola. •

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

<sup>(3)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 5.

<sup>(5)</sup> GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 112.